

Indice

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Turchia relativo al commercio dei prodotti agricoli.....	2
Allegato I.....	4
Proroga delle preferenze tariffali sui prodotti agricoli	4
Allegato II.....	5
Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera alla Repubblica di Turchia	5
A. Soppressione totale del dazio.....	5
B. Riduzione tariffale del 50 %	6
C. Riduzione tariffale del 20 %	8
D. Altri prodotti d'esportazione dai quali la Turchia trae un interesse	8
Allegato III.....	9
Regole d'origine e cooperazione amministrativa.....	9

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Confederazione Svizzera e la Turchia relativo al commercio dei prodotti agricoli¹

Firmato a Ginevra il 10 dicembre 1991

Ambasciatore Silvio Arioli
Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali
Delegazione Svizzera
presso l'AELS e il GATT
Ginevra

Ginevra, 10 dicembre 1991

A Sua Eccellenza
l'Ambasciatore Taner Baytok
Direttore Generale per gli Affari
della CE presso la Missione
permanente della Turchia
Ginevra

Eccellenza,

Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili ai prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Repubblica di Turchia (dappresso: la Turchia) svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia nel quadro del Sistema generalizzato delle preferenze, alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. una dichiarazione d'intenti relativa alla cooperazione tecnica nel settore agricolo tra la Svizzera e la Turchia, ai sensi dell'Allegato IV alla presente lettera.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la
Confederazione Svizzera
S. Arioli

¹ Traduzione dal testo originale inglese.

Ambasciatore Taner Baytok
Direttore generale degli Affari della CE
Missione permanente della Turchia
Ginevra

Ginevra, 10 dicembre 1991

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Silvio
Arioli
Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali
Delegazione Svizzera presso l'AELS
e il GATT
Ginevra

Eccellenza,

Mi prego di dichiarare ricevuta la lettera di Vostra Eccellenza in data odierna, del seguente tenore:

«Mi prego riferirmi alle trattative sugli accordi applicabili ai prodotti agricoli tra la Confederazione Svizzera (dappresso: la Svizzera) e la Repubblica di Turchia (dappresso: la Turchia) svoltisi nel quadro dei negoziati per la conclusione di un Accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS e la Turchia.

Con la presente comunico a Vostra Eccellenza i risultati di dette trattative:

- I. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia nel quadro del Sistema generalizzato delle preferenze, alle condizioni enunciate nell'Allegato I alla presente lettera;
- II. concessioni tariffali accordate dalla Svizzera alla Turchia alle condizioni enunciate nell'Allegato II alla presente lettera;
- III. ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli Allegati I e II, l'Allegato III alla presente lettera definisce le regole d'origine e le modalità di cooperazione amministrativa;
- IV. una dichiarazione d'intenti relativa alla cooperazione tecnica nel settore agricolo tra la Svizzera e la Turchia, ai sensi dell'Allegato IV alla presente lettera.

Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein fintanto che rimarrà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Liechtenstein.

Il presente scambio di lettere sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le proprie procedure.

Le sarei grato se mi volesse confermare l'accordo del Suo Governo in merito al contenuto della presente lettera.»

Mi prego confermarle l'Accordo del Governo della Turchia in merito al contenuto di questa lettera.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la
Repubblica di Turchia:

T. Baytok

Allegato I

Proroga delle preferenze tariffali sui prodotti agricoli

Ambasciatore Silvio Arioli
Delegato del Consiglio federale
agli accordi commerciali
Delegazione Svizzera
presso l'AELS e il GATT
Ginevra

Ginevra, 10 dicembre 1991

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Taner Baytok
Direttore Generale per gli Affari della CE
presso la Missione permanente della
Turchia
Ginevra

Eccellenza,

Il Consiglio federale svizzero, a motivo delle ottime relazioni commerciali esistenti tra i nostri Paesi, intende continuare ad accordare alla Repubblica della Turchia, per un periodo iniziale di due anni, le agevolazioni tariffali dello Schema svizzero di preferenze tariffali concernente i capitoli 1-24 della tariffa doganale. Nel periodo citato verrà esaminata la possibilità di una nuova proroga tenuto conto dell'evoluzione delle relazioni tra i nostri due Paesi.

Tale intento ho subordinato alle seguenti riserve:

- la conclusione dell'unione doganale tra la Repubblica della Turchia e le Comunità europee comporterà il ritiro di dette preferenze alla Turchia;
- lo strumento legislativo che autorizza attualmente il Consiglio federale ad accordare preferenze ai Paesi in sviluppo scade il 29 febbraio 1992. Il Parlamento ha approvato, il 4 ottobre 1991, una proposta intesa a prorogare tale autorizzazione per un nuovo periodo di cinque anni. Se non sarà lanciato nessun referendum entro il 13 gennaio 1992 lo Schema svizzero di preferenze tariffali resterà in vigore.

Gradisca, Eccellenza, l'espressione della mia alta considerazione.

Per la
Confederazione Svizzera:
S. Arioli

Allegato II

Concessioni tariffali accordate dalla Confederazione svizzera alla Repubblica di Turchia

A contare dalla data d'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio tra i paesi dell'AELS e la Repubblica di Turchia, la Svizzera² accorderà a quest'ultima, su base autonoma, le seguenti³ concessioni tariffali per i prodotti originari della Repubblica di Turchia.

A. Soppressione totale del dazio

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0207.5000	Fegati di volatili, congelati
0603.1011	Garofani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1012	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0713.3190	Fagioli, secchi, sgranati, decorticati o spezzati
0802.2200	Nocciole, fresche o secche, sgusciate
0802.3200	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate
0809.1010	Albicocche, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.1090	Albicocche, fresche, in altro imballaggio
0809.4010	Prugne e prugnone, fresche, alla rinfusa o in imballaggio aperto
0809.4090	Prugne e prugnone, fresche, in altro imballaggio
0810.1000	Fragole, fresche
0813.1000	Albicocche, secche
ex 1106.3000	Farine, semolini e polveri di nocciole, non atti per l'alimentazione di animali
1202.2000	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate
1212.1000	Carrube, compresi i semi di carrube, fresche o essiccate, anche polverizzate
1212.3000	Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
ex 2001.9029	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico
ex 2007.9919	Pasta di castagne e di nocciole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

² Le concessioni verranno pure accordate dal Principato del Liechtenstein finché resterà in vigore il Trattato del 29 febbraio 1923, stipulato tra la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein.

³ Per le voci assoggettate a dei provvedimenti non tariffali, la Svizzera si riserva di adattare le concessioni alfine di tener conto degli eventuali risultati dei negoziati sull'Uruguay Round.

Accordo bilaterale CH-Turchia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
ex 2009.3011	Succo di limone, greggio (anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrato

B. Riduzione tariffale del 50 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
0207.3100	Fegati grassi di oche o di anatre	22.50
0208.2000	Cosce di rane	15.00
0703.9000	Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	5.00
0707.0000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	5.00
ex 0709.3000	Melanzane, fresche o refrigerate, importate nel periodo dal 1° aprile al 30 ottobre	5.00
ex 0709.9090	Olive e zucchine, fresche o refrigerate	5.00
0711.2000	Olive, temporaneamente conservate (per esempio con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	5.00
ex 0711.9000	Funghi e pimenti dei generi «Capsicum» o «Pimenta», temporaneamente conservati (per esempio con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5.00
0713.2090	Ceci, secchi, sgranati, decorticati o spezzati	2.25
0713.4090	Lenticchie, secche, sgranate, decorticate o spezzate	2.25
0804.2020	Fichi, secchi	7.50
0805.1000	Arance, fresche o secche	5.00
0805.2000	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	5.00
0805.4000	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	1.50
0807.1000	Meloni (compresi i cocomeri), freschi	5.00
ex 1509.1000	Olio d'oliva, vergine, diverso da quello per usi tecnici	5.50

Accordo bilaterale CH-Turchia sull'agricoltura (con disposizioni in materia d'origine)

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
ex 1509.9000	Olio d'oliva, diverso da quello vergine e da quello per usi tecnici	5.50
ex 2001.9029	Pimenti del genere "Capsicum" e funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	25.00
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:	
	- pomodori, interi o in pezzi:	
2002.1010	- - in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.1020	- - in recipienti non eccedenti 5 kg	11.50
	- altri	
2002.9010	- - in recipienti eccedenti 5 kg	6.50
2002.9029	- - - altri (diversi dalle polpe, puree e concentrati della voce 2002.9021)	11.50
ex 2005.9010	Pimenti del genere "Capsicum" , capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti eccedenti 5 kg	25.00
ex 2005.9090	Pimenti del genere "Capsicum" , capperi e carciofi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, in recipienti non eccedenti 5 kg	35.00
2008.1190	Arachidi, altrimenti preparati o conservati	6.00
ex 2008.1900	Nocciole e pistacchi, altrimenti preparati o conservati	7.50
ex 2008.9200	Miscugli, diversi da quelli della voce 2008.19, esclusi quelli a base di cereali	20.00
ex 2009.1110	Succhi d'arancia, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.1910	Succhi d'arancia, diversi da quelli congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.2010	Succhi di pompelmo o di pomelo, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
ex 2009.3019	Succhi di altri agrumi (escluso quello di limone, greggio, anche stabilizzato), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.00
2009.6020	Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva), concentrati	50.00
2204.2920	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità eccedente i 2 l	15.00
ex 2208.9090	Raki	37.50

C. Riduzione tariffale del 20 %

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci	Aliquota di dazio Fr./100 kg peso lordo
2204.1000	Vini spumanti di uve fresche	104.00

D. Altri prodotti d'esportazione dai quali la Turchia trae un interesse

Voce della tariffa doganale svizzera	Designazione delle merci
0603.1019	Fiori, recisi, freschi, (diversi dai garofani e dalle rose), importati nel periodo dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1021	Tulipani, recisi, freschi, importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1022	Rose, recise, fresche, importate nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile
0603.1029	Altri fiori, recisi, freschi, (diversi dai tulipani e dalle rose), importati nel periodo dal 26 ottobre al 30 aprile

Allegato III

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

I diritti e gli obblighi delle parti in materia delle regole d'origine e della cooperazione amministrativa sono disciplinati dal protocollo B dell'accordo di libero scambio.